



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2013
COM(2013) 72 final

2013/0046 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nell'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") tramite importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine.

Contesto generale

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13 del medesimo.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le misure attualmente in vigore erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità di quanto disposto dal regolamento di base.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prescrive una valutazione d'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 15 giugno 2012 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) n. 502/2012, con il quale ha aperto d'ufficio un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tali paesi.

La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le misure antidumping nei confronti delle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti venivano eluse mediante un trasbordo in Malaysia, in Thailandia e nelle Filippine.

L'allegata proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta, che confermano che viene effettuato il trasbordo di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di origine cinese attraverso le Filippine e che sono soddisfatti tutti gli altri criteri per accertare l'elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Si propone pertanto di estendere le misure antidumping in vigore per taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalle Filippine. Il dazio corrisponde al dazio applicabile su scala nazionale alle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti dalla RPC (27,4%). Il dazio è riscosso a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta.

Tre società filippine si sono manifestate in seguito all'apertura dell'inchiesta chiedendo l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure in quanto autentici produttori delle Filippine. Si propone di concedere l'esenzione a due delle tre società. La richiesta di esenzione della terza società è stata respinta dato che durante l'inchiesta è risultato che non si trattava né di un produttore né di un esportatore del prodotto in questione.

Nello stesso tempo, i risultati dell'inchiesta non hanno confermato che sia stato effettuato trasbordo di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile di origine cinese in Malaysia e in Thailandia. Si propone pertanto di chiudere l'inchiesta per quanto riguarda questi due paesi.

Il regolamento del Consiglio in oggetto dovrebbe essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 13 marzo 2013.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non lascia margini all'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il precitato regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

(1) Il regolamento (UE) n. 2/2012 del Consiglio² istituisce un dazio antidumping definitivo del 27,4% sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"), per tutte le altre società, eccetto quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento stesso, in seguito al riesame in previsione della scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio³ ("regolamento iniziale"). Tali misure sono denominate nel seguito "misure in vigore" o "misure iniziali" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata "inchiesta iniziale".

1.2. Apertura

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1.

³ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

- (2) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione europea ("la Commissione") ha deciso di avviare di sua iniziativa un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC e di assoggettare a registrazione le importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, dichiarati o meno come originari di questi paesi.
- (3) L'inchiesta è stata avviata il 15 giugno 2012 con il regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione⁴ ("regolamento di apertura").
- (4) Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risultava che, a seguito dell'istituzione delle misure stabilite nel corso dell'inchiesta iniziale, era stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine verso l'Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure di cui all'inchiesta iniziale. La modifica sarebbe derivata dal trasbordo di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC attraverso la Malaysia, la Thailandia e le Filippine verso l'Unione.
- (5) Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Dagli elementi di prova risultava che le importazioni aggiuntive dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine venivano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto degli aumenti dei costi della materia prima.
- (6) Risultava infine che i prezzi di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito dall'inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi della materia prima.

1.3. Indagine

- (7) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione.
- (8) Sono stati inviati moduli per l'esenzione ai produttori/esportatori della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine noti alla Commissione oppure alle missioni dei paesi in questione presso l'Unione europea. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC noti alla Commissione oppure alla missione della RPC presso l'Unione europea. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori noti dell'Unione.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

⁴ GUL 153 del 14.6.2012, pag. 8.

Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

- (10) Sette produttori/esportatori della Malaysia, sei della Thailandia e tre delle Filippine e le rispettive società collegate nella RPC, ove del caso, hanno risposto alle domande dei moduli di esenzione. Le risposte di due società della Malaysia, una della Thailandia e una delle Filippine sono state respinte per motivi formali, ovvero perché è risultato che le società in questione non erano produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta o perché non hanno collaborato dopo la presentazione del modulo di esenzione oppure perché il modulo era stato trasmesso in una fase molto tarda dell'inchiesta.
- (11) Ai questionari hanno risposto due esportatori cinesi e quattro importatori/gruppi di importatori dell'Unione.
- (12) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaysia)
 - Sofasco Industires (M) Sdn. Bhd. (Malaysia)
 - Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaysia)

e la società commerciale collegata Tigges Fasteners Trading Sdn. Bhd. (Malaysia)

- Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaysia)
- Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaysia)

e le sue società collegate a Taiwan: Linkwell Industry e Linkfast Industry

- A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Thailandia)
- Dura Fasteners Co., Ltd. (Thailandia)
- Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Thailandia)
- Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Thailandia)
- TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Thailandia)

e le società collegate TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. e Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Thailandia)

- Multi-Tek Fasteners Inc. (Filippine)

e la società collegata a Taiwan Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.

- Phil Shin Works Corporation (Filippine)
- Rosario Fasteners Corporation (Filippine)

e la società collegata a Taiwan Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4. Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

- (13) Il periodo di riferimento ("PR"), ovvero il periodo per il quale sono stati effettuati prove del valore aggiunto e calcoli del dumping/underselling comprende 12 mesi, dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012. Il periodo dell'inchiesta ("PI"), ovvero il periodo per il quale sono state effettuate analisi delle modifiche della configurazione degli scambi e sono state esaminate possibili pratiche di elusione, comprende il tempo trascorso tra l'istituzione delle misure iniziali e il termine del PR.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (14) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, i tre paesi interessati e l'Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e se vi fossero prove dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti nell'inchiesta iniziale, se necessario a norma dell'articolo 2 del regolamento di base.

2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (15) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese ("prodotto in esame"), attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70.
- (16) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è uguale a quello descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia o non sia dichiarato originario della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, ed è attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame. ("prodotto oggetto dell'inchiesta").
- (17) Dall'inchiesta è risultato che gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, definiti sopra, esportati nell'Unione dalla RPC, e quelli spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine all'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Risultati riguardanti le Filippine

2.3.1. Livello di collaborazione

- (18) Come indicato nel precedente considerando 10, solo tre società delle Filippine (una delle quali è successivamente risultata non essere né produttore né esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta) hanno presentato una risposta al modulo di esenzione. Di conseguenza le società che hanno collaborato rappresentavano il 10% delle esportazioni filippine del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PR.

- (19) Anche due produttori/esportatori cinesi hanno risposto al questionario, ma nessuno di loro aveva esportato nelle Filippine durante il PI.
- (20) Tenendo conto del livello relativamente basso di collaborazione delle società filippine e cinesi, le conclusioni riguardanti le importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti dalle Filippine verso l'Unione e le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC alle Filippine hanno dovuto essere tratte dagli elementi disponibili, nel rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per determinare i volumi complessivi delle importazioni dalle Filippine nell'Unione sono stati utilizzati i dati di Eurostat e per quantificare le esportazioni complessive dalla RPC verso le Filippine sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.
- (21) Per quanto riguarda le statistiche cinesi sulle esportazioni, va osservato che i dati sui flussi commerciali tra la RPC e le Filippine coprono interi codici SA, che corrispondono a gruppi di prodotti più ampi rispetto al prodotto in esame e al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia, tenendo conto della evidente tendenza che si era manifestata, i dati possono essere utilizzati per determinare una modifica della configurazione degli scambi.
- (22) Infine, come ulteriore fonte di informazioni sono stati usati i dati forniti dalle autorità delle Filippine. Pur non essendo completi, né dettagliati al punto da costituire da soli una base per l'analisi, i dati hanno consentito di verificare le conclusioni riguardanti la configurazione degli scambi.

2.3.2. Cambiamento della configurazione degli scambi

- (23) Dopo l'istituzione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalle Filippine verso l'Unione sono aumentate improvvisamente e notevolmente. Dal livello minimo di meno di 100 t l'anno nel 2004-2005, sono passate ad oltre 12 000 t nel PR.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PR
Volume (t)	69	23	1 369	6 048	7 046	5 406	15 580	14 528	12 075

Fonte: Eurostat.

- (24) Contemporaneamente, le esportazioni dalla Cina verso le Filippine sono aumentate nettamente negli anni 2004-PR, da 1 100 t ad oltre 15 000 t.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PR
Volume (t)	1104	2022	2107	3727	3856	7513	11262	15553	15632

Fonte: Statistiche delle esportazioni cinesi (Global Trade Atlas Database)

- (25) Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che i quantitativi importati dalle Filippine nell'Unione erano trascurabili nel 2004 e 2005. Tuttavia, nel 2006, in seguito all'istituzione delle misure nei confronti della RPC, le importazioni hanno subito un'impennata, sostituendosi in parte, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell'Unione. Inoltre, dopo l'istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC verso l'Unione sono calate notevolmente (70%). Si osserva anche che i dati

ricevuti dalle autorità delle Filippine confermano che solo una piccola percentuale delle importazioni dalla RPC è stata immessa sul circuito commerciale nel territorio doganale delle Filippine. La maggior parte delle importazioni era diretta alle zone economiche speciali.

2.3.3. Forma di elusione

- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.
- (27) Va osservato che le esportazioni delle società filippine che hanno collaborato ammontavano al 10% circa delle esportazioni totali del paese verso l'Unione durante il PR. Le rimanenti esportazioni riguardano i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta o le operazioni di trasbordo. Quest'ultima conclusione è sostenuta dalle informazioni e dai dati forniti dalle autorità filippine, in particolare dai fatti seguenti: i) la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC era diretta alle zone economiche speciali e non è entrata nei territori doganali delle Filippine, ii) il numero di autentici produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nelle Filippine è molto ridotto.
- (28) È stato dunque confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso le Filippine.

2.3.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

- (29) Dall'inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC attraverso le Filippine.

2.3.5. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

- (30) Per valutare se il prodotto importato oggetto dell'inchiesta abbia compromesso, in termini di quantità e prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, sono stati impiegati i dati di Eurostat quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni delle società delle Filippine che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nell'inchiesta iniziale. Vista la sostanziale differenza di tempo tra il PI iniziale ed il PR della presente inchiesta, è stato necessario tenere conto dell'evoluzione subita dagli elementi di base dei costi di produzione. A tal fine il prezzo non pregiudizievole è stato adeguato sulla base dell'aumento del prezzo delle materie prime e, per gli altri elementi dei costi di fabbricazione e di vendita, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nell'Unione.

- (31) L'aumento delle importazioni dalle Filippine nell'Unione da meno di 100 t nel 2004 ad oltre 12 000 t nel PR è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.
- (32) Il confronto tra il livello adeguato di eliminazione del pregiudizio e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza dell'underselling.
- (33) Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.3.6. Elementi di prova del dumping

- (34) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (35) Nel regolamento iniziale il valore normale era stato determinato in base ai prezzi praticati a Taiwan, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Tuttavia, vista la sostanziale differenza di tempo tra il PI iniziale ed il PR della presente inchiesta, è stato necessario tenere conto dell'evoluzione subita dagli elementi di base dei costi di produzione. A tal fine il valore normale è stato adeguato sulla base dell'aumento del prezzo delle materie prime e, per gli altri elementi dei costi di fabbricazione e di vendita, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo a Taiwan.
- (36) I prezzi all'esportazione dalle Filippine erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all'esportazione di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti durante il PR, registrati da Eurostat. L'uso delle informazioni disponibili è dovuto al basso livello di collaborazione dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nelle Filippine. Il prezzo medio all'esportazione usato nel calcolo era stato verificato rispetto al livello dei prezzi all'esportazione dei due esportatori filippini che hanno collaborato ed è risultato compatibile con tali prezzi.
- (37) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi operati adeguamenti per le differenze a livello dei trasporti, dell'assicurazione e dell'IVA non rimborsabile sulle vendite all'esportazione nella RPC. Vista la limitata collaborazione dei produttori delle Filippine e della RPC, gli adeguamenti sono stati effettuati sulla base delle migliori informazioni disponibili. Di conseguenza, gli adeguamenti dei costi di trasporto ed assicurazione sono stati basati sui costi di trasporto ed assicurazione per tonnellata stabiliti nell'inchiesta iniziale.
- (38) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata adeguata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione delle Filippine nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (39) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping.

2.4. Conclusioni relative alla Malaysia

2.4.1. Livello di collaborazione

(40) Come indicato al considerando 10, hanno risposto al modulo di esenzione sette società della Malaysia. Una è risultata non essere il produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre un'altra ha presentato risposte incomplete in una fase molto avanzata dell'inchiesta, quando non era più possibile completare le lacune, né verificare le informazioni e i dati forniti. Di conseguenza non è stato possibile accogliere le due richieste di esenzione. Tuttavia, le altre cinque società della Malaysia che hanno collaborato rappresentavano il 93% delle esportazioni da tale paese del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PR.

2.4.2. Cambiamento della configurazione degli scambi

(41) Dopo l'istituzione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia verso l'Unione sono aumentate improvvisamente e notevolmente. Dal livello di meno di 2 000 t l'anno nel 2004-2005, sono passate ad oltre 13 000 t nel PR.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PR
Volume (t)	1 701	1 849	7 930	13 548	13 712	9 809	9 615	13 498	13 363

Fonte: Eurostat.

(42) Occorre tuttavia sottolineare che in seguito ai sopralluoghi di verifica si è potuto confermare che l'aumento delle esportazioni dalla Malaysia verso l'Unione può essere dovuto all'aumento della produzione di tale paese nello stesso periodo. Le società che hanno collaborato, che sono risultate produttori della Malaysia non coinvolti nelle pratiche di elusione, hanno effettuato il 93% delle esportazioni verso l'Unione. Dall'inchiesta è risultato che solo una di tali società effettuava il trasbordo del prodotto in esame, ma tale pratica riguardava piccole percentuali delle sue vendite ed è terminata nel 2009. Nessuna delle società che hanno collaborato è risultata effettuare operazioni di assemblaggio in cui si utilizzano parti o semiprodotto originari della Cina.

(43) Tenendo conto di quanto appena esposto, si conclude che l'aumento delle importazioni dalla Malaysia è motivato da un aumento della produzione interna. Di conseguenza, il cambiamento della configurazione degli scambi tra la Malaysia e l'Unione non deriva da pratiche di elusione.

2.5. Conclusioni relative alla Thailandia

2.5.1. Livello di collaborazione

(44) Come indicato al considerando 10, sei società della Thailandia hanno risposto al modulo di esenzione. Una di tali società non ha collaborato alle fasi successive della procedura e per questo motivo non è stato possibile colmare le lacune ed effettuare verifiche sul posto dei dati e delle informazioni trasmessi. Per tale motivo la richiesta di esenzione è stata respinta. Tuttavia, le altre cinque società della Thailandia che hanno collaborato rappresentavano il 67% delle esportazioni da tale paese del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PR.

2.5.2. Cambiamento della configurazione degli scambi

- (45) Dopo l'istituzione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Thailandia verso l'Unione hanno seguito la tendenza seguente:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PR
Volume (t)	5 373	3 308	1 290	850	453	128	367	5 546	6 715

Fonte: Eurostat.

- (46) Esaminando le esportazioni dalla Thailandia verso l'Unione è necessario tenere presente che, a partire dal novembre 2005 la Thailandia, come la RPC, è soggetta a misure antidumping dell'Unione⁵. Queste misure sono scadute nel novembre 2010. Dopo la scadenza le esportazioni dalla Thailandia verso l'Unione hanno subito un'impennata, da 367 t nel 2010 ad oltre 5 500 t nel 2011 e oltre 6 700 t nel PR.
- (47) Occorre però osservare che le esportazioni thailandesi verso l'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PR sono, in termini assoluti, non molto superiori al livello del 2004, prima dell'istituzione delle misure antidumping nei confronti della RPC e della Thailandia. In termini relativi (come quota delle importazioni totali dell'Unione) le importazioni dalla Thailandia sono addirittura diminuite dal 12% circa al 7%.
- (48) L'inchiesta non ha consentito di stabilire che siano state effettuate operazioni di trasbordo o assemblaggio utilizzando parti o semiprodotto di origine cinese. Tenendo conto del fatto che, prima che fossero istituite misure antidumping, le esportazioni dalla Thailandia riguardavano prodotti effettivamente fabbricati in tale paese, è difficile concludere che il livello attuale di esportazione, simile in termini di volume, abbia origine diversa. Occorre anche sottolineare che i due maggiori produttori thailandesi che hanno collaborato alla presente inchiesta erano presenti anche nell'inchiesta iniziale riguardante tale paese.
- (49) Tenendo conto di quanto appena esposto, si conclude che l'aumento delle importazioni dalla Thailandia è motivato in ampia misura da un aumento della produzione interna. Di conseguenza, il cambiamento della configurazione degli scambi tra la Thailandia e l'Unione non deriva da pratiche di elusione.

3. MISURE

- (50) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo nelle Filippine ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (51) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero lo stesso prodotto, spedito

⁵ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario delle Filippine.

- (52) Data la scarsa collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere a quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2/2012 per "tutte le altre società" della RPC, vale a dire attualmente un dazio antidumping definitivo del 27,4% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (53) Conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalle Filippine.

4. CHIUSURA DELL'INCHIESTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI DALLA MALAYSIA E DALLA THAILANDIA

- (54) In considerazione delle conclusioni relative alla Malaysia e alla Thailandia è opportuno chiudere l'inchiesta riguardante la possibile elusione di misure antidumping da parte di importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia e sospendere la registrazione delle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia che era stata imposta dal regolamento di apertura.

5. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (55) Come illustrato nel considerando 10, sedici società situate in Malaysia, Thailandia e nelle Filippine hanno risposto ai moduli di esenzione chiedendo di essere esentate dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (56) Le domande di esenzione delle società della Malaysia e della Thailandia non sono state esaminate dato che l'estensione delle misure non riguarda questi due paesi.
- (57) Una delle tre società filippine che hanno chiesto l'esenzione è risultata non essere né produttore né esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PI e non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla natura delle sue operazioni. Di conseguenza a tale società non è stato possibile concedere l'esenzione allo stadio attuale. Se dovesse tuttavia risultare, dopo l'estensione delle misure antidumping in vigore, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, la situazione della società può essere riveduta, se richiesto.
- (58) Le visite di verifica hanno consentito di accertare che gli altri due produttori esportatori filippini erano autentici produttori. La Commissione ha quindi concluso che non erano coinvolti in pratiche di elusione e che l'esenzione poteva essere concessa.
- (59) In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le

importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

- (60) Altri produttori delle Filippine che non si sono manifestati nell'ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PI, ma che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione al fine di consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte, l'esenzione può essere concessa. Quando l'esenzione viene concessa la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso dal presente regolamento per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 2/2012.

6. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (61) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni successive alla comunicazione delle conclusioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" della RPC, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine, attualmente classificabili ai codici NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (codici TARIC 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 e 7318 15 70 81), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito.

Società	Codice aggiuntivo Taric
----------------	--------------------------------

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippine	B355
--	------

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippine	B356
--	------

2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato. Qualora la suddetta

fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie delle Filippine o no, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2/2012 e degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari della Malaysia e della Thailandia, è chiusa.

Articolo 3

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 08/20
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Fax (32 2) 295 65 05

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 2/2012.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2/2012.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2) la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte";

3) data e firma.